



Alla c.a. Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Autorizzazioni Rifiuti  
Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.

Venator Italy S.r.l.

ARPAT – Dipartimento di Grosseto

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, parte seconda, legge regionale 10/2010, titolo III. Richiesta di parere in merito alla caratterizzazione e classificazione del Solfato di calcio biidrato come sottoprodotto presso l'impianto chimico posto in località Casone nel Comune di Scarlino (GR), gestito da Venator Italy S.r.l. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 26/09/2022 (Prot. n. 365032), di richiesta parere in merito alla attività in oggetto, prevista presso lo stabilimento per la produzione di biossido di titanio di Scarlino, si comunica quanto segue.

Lo stabilimento della Venator Italy S.r.l.:

- è una attività esistente, produce biossido di titanio mediante attacco acido del minerale titanifero. Dal processo si originano degli effluenti acidi che vengono neutralizzati mediante utilizzo di marmettola (che è essenzialmente carbonato di calcio) ed idrossido di calcio, ottenendo tra l'altro del solfato di calcio (gessi rossi per via della presenza di ferro). Dalla reazione di neutralizzazione si ottiene un refluo liquido da inviare a trattamento di depurazione prima dello scarico a mare e anidride carbonica. I "gessi rossi" prodotti (nel 2021 per un quantitativo pari a 478.600 t) sono attualmente classificati, nella vigente AIA, per la quasi totalità prodotta, come rifiuto da destinare a smaltimento o recupero, eccetto una piccola parte di cui era stata dichiarata dal Gestore la qualifica di sottoprodotto per utilizzo come correttivo in agricoltura (come riportato nell'AIA vigente). Per la commercializzazione il Gestore è iscritto nel registro Fabbricanti di Fertilizzanti del Ministero delle Politiche Agricole con il n. 927/09 dal 24/04/2009 per il prodotto denominato con il nome commerciale di "Agrigess". La quantità prodotta nell'anno 2021 è stata di 3.500 t;
- lo stabilimento è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Grosseto con D.D. n. 755 del 12/03/2013, da ultimo aggiornata dalla Regione Toscana con Decreto n. 5810 del 23/04/2020, relativamente alle seguenti attività IPPC:
  - 4.2e Fabbricazione di prodotti chimici inorganici ed in particolare metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
  - 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche di rifiuti inerti;
- non è mai stato sottoposto, nel suo complesso, alle procedure di valutazione di impatto ambientale. E' stato oggetto di un procedimento di verifica di VIA nel 2007 e ad un procedimento di VIA conclusosi



con delibera G.P. n. 10 del 25/01/2013 e con determina n. 755 del 13/03/2013 (provvedimento unico VIA e AIA), per quanto attiene alcune componenti dello stabilimento;

- il Settore VIA si è espresso in data 21/04/2017 (prot. n. 211308); in data 12/09/2018 (prot. n. 428259); in data 26/09/2019 (prot. n. 0357627); in data 08/11/2019 (prot. 0416823); in data 17/05/2022 (prot. 0201650) in merito a modifiche impiantistiche, ritenendole non sostanziali ai fini VIA.

La modifica gestionale oggetto del presente parere consiste nella qualificazione del solfato di calcio biidrato, che si origina dalla stessa filiera produttiva del gesso rosso e ne possiede pertanto le stesse caratteristiche, come sottoprodotto per utilizzi nell'industria dell'edilizia, del cemento e in agricoltura, per un quantitativo massimo di 260.000 t/anno. Vengono nello specifico identificate le seguenti destinazioni:

1. additivo per fanghi di defecazione;
2. additivo con funzioni leganti per l'industria del cemento;
3. materia prima per produzione di cartongesso;
4. fertilizzanti;
5. componente per argini stradali.

La finalità dichiarata è di ridurre significativamente la quantità giornaliera di gessi rossi da gestire nel regime dei rifiuti.

Il gestore comunica che, rispetto alla configurazione dell'installazione IPPC attualmente autorizzata, non comporta:

- incremento dei consumi idrici;
- variazioni delle emissioni in atmosfera in termini di flussi di massa e tipologia di contaminanti emessi;
- variazioni dei flussi di acque reflue allo scarico finale di stabilimento né modifiche delle caratteristiche qualitative medie della corrente reflua allo scarico finale.

L'implementazione della modifica non richiede la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento né di tipo civile/edilizio né di tipo impiantistico. Non è, necessario, sempre secondo il gestore, introdurre modifiche strutturali, dal momento che si prevede di utilizzare per lo stoccaggio del sottoprodotto solfato di calcio (gesso rosso) le due aree già autorizzate nella AIA vigente per l'Agriress.

La produzione giornaliera media di solfato di calcio biidrato è pari a 1.400 t, ossia 490.000 t/anno; la produzione di solfato di calcio biidrato del 2021 è stata pari a 478.600 t. Nella configurazione attuale dell'installazione, il solfato di calcio biidrato viene:

- commercializzato come fertilizzante, nel regime dei sottoprodotti; nel 2021, sono state prodotte e vendute circa 3.500 t di Agriress;
- impiegato, nel regime dei rifiuti, come materiale di riempimento nell'ambito del progetto di recupero ambientale e morfologico della ex cava di quarzite ubicata in località Poggio Speranzona di Montioni; nel 2021 sono state impiegati 203.000 t;
- smaltito all'interno della discarica a piè di fabbrica, la cui coltivazione è autorizzata con Decreto n. 5810 del 23/04/2020; nel 2021 il quantitativo è stato pari a 254.400 t;
- destinato a recupero presso cementifici; il quantitativo fornito è stato nel 2021 è pari a 17.700 t.

Allo stato modificato, come illustrato nella Relazione trasmessa, il gestore provvederà alla produzione in lotti di solfato di calcio biidrato, quale sottoprodotto, mediante tracciamento del lotto dalle materie prime al prodotto finito, destinato all'industria dei fanghi di defecazione, del cemento, dei cartongessi, degli aggregati per argini stradali e dei fertilizzanti. La produzione dei lotti seguirà le richieste del mercato.

Il solfato di calcio biidrato, quale rifiuto, continuerà ad essere destinato a ripristini ambientali o smaltito nella



discarica interna a piè di fabbrica. Inoltre potrà essere inviato a trattamento presso l'impianto della società Ferro Duo Srl, per il quale è in corso la procedura autorizzativa.

Nella documentazione, il Proponente dichiara che ha provveduto a sviluppare una stima dei quantitativi di solfato di calcio biidrato - sottoprodotto allocabile direttamente sul mercato nei prossimi 5 anni partendo dall'analisi del mercato attuale.

Il processo di produzione del solfato di calcio biidrato non subirà alcuna variazione rispetto alla configurazione attuale; nello specifico, non verranno eseguite operazioni di riduzione del contenuto d'acqua diverse da quelle già previste come fasi finali di filtrazione mediante filtri rotativi o filtropressa.

La produzione di solfato di calcio biidrato/sottoprodotto e di solfato di calcio biidrato/rifiuto avverrà nello stesso stabilimento, costituito dalle stesse linee di produzione. Il proponente segnala che verrà implementata la procedura interna di tracciabilità già definita per la produzione di Agrigess nonché il sistema di gestione ambientale. Ritiene che il suddetto sottoprodotto sia conforme al Regolamento (UE) 2019/1009 e successive modifiche, in materia di fertilizzanti.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

si ritiene che le previste modifiche gestionali, afferenti alla differente destinazione del solfato di calcio prodotto (in parte sarà gestito come sottoprodotto e non come rifiuto) non siano sostanziali ai fini della applicazione della normativa sulla VIA, in quanto:

- non determinano una modifica alle caratteristiche e al funzionamento dello stabilimento chimico;
- non determinano un suo potenziamento, in termini di biossido di titanio prodotto, rispetto a quanto autorizzato in AIA;
- non determinano cambiamenti di tecnologia, ampliamento dello stabilimento, modifiche localizzative;
- non sono atte a causare un incremento significativo dei fattori di impatto dovuti allo stabilimento.

Si raccomanda al proponente, quale elemento di attenzione, di tenere conto che il sottoprodotto commercializzato avrebbe un elevato contenuto di acqua e quindi comporterebbe un traffico indotto dei mezzi pesanti in uscita superiore, ad esempio, a quello necessario alla commercializzazione del prodotto in uscita dall'impianto Ferro Duo Srl. A tal proposito si raccomanda di distribuire il traffico di mezzi pesanti in uscita (adibiti al trasporto del sottoprodotto) ed in entrata nello stabilimento, al fine di evitare punte di traffico sulla viabilità interessata, con particolare riferimento alla viabilità di collegamento dello stabilimento con la viabilità extraurbana principale.

Sono fatte salve le valutazioni tecnico-amministrative afferenti alla qualifica di sottoprodotto, non di competenza del Settore scrivente; per l'utilizzo del sottoprodotto in agricoltura, si raccomanda di consultare i competenti Uffici del Ministero delle Politiche Agricole.



Si raccomanda infine al proponente, quale iniziativa tesa alla sostenibilità ambientale, di prendere in esame le possibilità del recupero della CO2 prodotta dal ciclo produttivo dello stabilimento per fini alimentari o per gas tecnici.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail [pietro.carnevali@regione.toscana.it](mailto:pietro.carnevali@regione.toscana.it).

LG-PC/

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

#### **Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:



1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.